

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 marzo 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

| REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) | REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA |
|--|--|
| <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2017, n. 29.</p> <p>Regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile. (17R00387) Pag. 1</p> | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0189/Pres.</p> <p>Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia in esecu- zione dell'articolo 5, comma 27, della legge regio- nale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). (17R00474)..... Pag. 5</p> |
| <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2017, n. 30.</p> <p>Comitato etico provinciale. (17R00388)..... Pag. 4</p> | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0190/Pres.</p> <p>Regolamento concernente criteri e modali- tà per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinema- tografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, com- ma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività cultura- li). (17R00475)..... Pag. 7</p> |
| <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 agosto 2017, n. 31.</p> <p>Riordinamento dell'area «Formazione profes- sionale tedesca». (17R00389)..... Pag. 4</p> | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0191/Pres.</p> <p>Regolamento recante criteri e modalità di con- cessione di incentivi per gli interventi di manu- tenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 ago- sto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (17R00476)..... Pag. 11</p> |
| <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 agosto 2017, n. 32.</p> <p>Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2003, n. 12. (17R00406).... Pag. 5</p> | |



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2017, n. **0195/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres. (17R00477). Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2017, n. **0196/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei Piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge). (17R00478) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. **0198/Pres.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. (17R00479) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. **0199/Pres.**

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante interventi per lo sviluppo del trasporto combinato. (17R00486)..... Pag. 32

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2017, n. **20.**

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.). (18R00011) . Pag. 36


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R, della Regione Toscana, concernente «Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015.» (17R00427) Pag. .36

Avviso di rettifica alla legge 10 agosto 2017, n. 13, della Regione Siciliana, recante «Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016». (17R00513) Pag. .37

Avviso di rettifica alla legge 11 agosto 2017, n. 16, della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I». (17R00514)..... Pag. .37



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2017, n. 29.

Regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 22 agosto 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2017, n. 859;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la determinazione del corrispettivo per il servizio idropotabile pubblico. Tale servizio comprende la captazione, anche per usi multipli, l'adduzione dell'acqua, la potabilizzazione, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misurazione e la tutela dell'acqua potabile, in attuazione dell'art. 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L'obiettivo è di garantire una regolamentazione stabile, la realizzazione degli investimenti necessari a un approvvigionamento di acqua potabile qualitativamente elevato e sostenibile, una gestione efficiente e di qualità del servizio nonché la tutela degli utenti finali.

2. Il regolamento recepisce i principi della gestione del servizio idrico stabiliti con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, la copertura dei costi e il principio «chi inquina paga» nonché l'utilizzazione efficiente e sostenibile della risorsa acqua. In questo modo il regolamento supporta gli sforzi della Provincia finalizzati alla tutela contro i cambiamenti climatici.

3. Il regolamento definisce i costi che possono essere ammessi per il calcolo della tariffa, il limite massimo alla crescita dei ricavi e le regole per una gestione finanziaria efficiente del servizio.

Art. 2.

Tariffe per l'acqua potabile

1. I comuni deliberano annualmente le tariffe per l'acqua potabile prima dell'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni comunicano all'Ufficio provinciale gestione risorse idriche le tariffe per l'acqua potabile dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali proroghe in casi del tutto eccezionali.

Art. 3.

Costi da computare nella tariffa

1. La tariffa per l'anno «a» è definita a partire dai costi consuntivi di cui al comma 2 del presente articolo, sostenuti dal gestore per il servizio di acquedotto nell'anno «a-2». Nel caso di affidamento del servizio ad un gestore diverso dal Comune, i costi consuntivi devono essere comunicati entro il 30 settembre dell'anno «a-1» dal gestore al comune competente.

2. Le voci di costo da includere in tariffa, oltre all'IRAP, sono le seguenti tra quelle specificate all'art. 2425 del codice civile oppure, nel caso dei comuni, tra quelle corrispondenti al piano dei conti della contabilità dell'ente:

B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

B7) per servizi;

B8) per godimento di beni di terzi;

B9) per il personale;

B10) ammortamenti e svalutazioni;

B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12) accantonamenti per rischi;

B13) altri accantonamenti;

B14) oneri diversi di gestione;

C17) interessi e altri oneri finanziari.

3. Gli importi delle voci di costo di cui al comma 2 sono computati in tariffa dopo essere stati aggiornati al tasso di inflazione per l'anno «a-1», calcolato in base all'indice provinciale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati dall'Istituto provinciale di statistica ASTAT.

4. Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate per il servizio di fornitura dell'acqua potabile sono computati in tariffa tenendo conto del costo storico di ogni bene presente in bilancio nell'anno «a-2», al netto dei contributi in conto capitale e del fondo nuovi investimenti di cui all'art. 4 e degli oneri di urbanizzazione già versati dagli utenti al Comune. Le aliquote di ammortamento da applicare ai fini tariffari corrispondono a quanto applicato dal gestore nel suo bilancio.

5. Il limite per l'aumento tariffario annuo massimo (cap tariffario) è pari al 4,5%, a cui va aggiunto il tasso di inflazione programmato, così come definito dal Documento di economia e finanza pubblicato dal Governo italiano nell'anno in cui sono calcolate le tariffe.

Art. 4.


Fondo nuovi investimenti

1. Qualora il gestore abbia definito un piano triennale degli investimenti da realizzare per il servizio idrico negli anni «a» «a+1» e «a+2», può caricare in tariffa una ulteriore componente tariffaria a titolo di fondo nuovi investimenti (FNI) se:

$$(IP_{exp} - FNI_{ns}) / (IN) > 0,5;$$

con

IN = investimenti netti in essere nell'anno «a-2»;



IP_{exp} = investimenti lordi attesi previsti nel piano triennale;

FN_{Ins} = Fondo nuovi investimenti per gli anni precedenti ad «a» e non speso.

2. L'importo del FNI è stimato come segue, salvo il rispetto del limite per l'aumento tariffario annuo massimo (cap tariffario), che in questo caso è fissato al 7%, a cui va aggiunto il tasso di inflazione atteso come definito dal Documento di economia e finanza del Governo italiano:

$$FNI_a = 30\% \times (IP_{exp}^a - FNI_{ns}).$$

3. Il valore del FNI speso nell'anno «a» contribuisce a ridurre le quote di ammortamento dei beni finanziati dal FNI stesso computate in tariffa a partire dall'anno «a+2», come specificato al comma 4 dell'art. 3.

Art. 5.

Conguaglio per variazioni nei volumi di acqua erogati.

1. In caso di scostamento tra i volumi di acqua pianificati per la vendita nell'anno «a-2» e quelli effettivamente erogati nell'anno «a-1», in «a» va previsto un conguaglio in aumento o in diminuzione per compensare le relative perdite o i relativi utili.

2. Il conguaglio stimato è calcolato come segue:

$$\text{Delta volume}^a = P^{a-2} \times (V_{exp}^{a-2} - V_{act}^{a-2});$$

con

P^{a-2} = prezzo dell'anno «a-2»;

V_{exp}^{a-2} = volume anno «a-2» pianificato per classi tariffarie;

V_{act}^{a-2} = volume anno «a-2» effettivo per classi tariffarie.

Art. 6.

Altri ricavi non derivanti dalla tariffa

1. I seguenti ricavi contribuiscono alla copertura dei costi e, dunque, devono essere sottratti dal totale dei ricavi per la stima della tariffa media, considerandone il valore rilevato nel periodo «a-2»:

- a) contributi per l'allacciamento e l'attivazione;
- b) servizi personalizzati per il singolo cliente.

2. Per la stima della tariffa non vanno considerati i seguenti ricavi e costi:

- a) ricavi e costi sostenuti per l'erogazione di altre prestazioni a terzi;
- b) ricavi e costi derivanti da impianti per la produzione di energia idroelettrica allacciati all'impianto idropotabile, la cui energia prodotta non sia impiegata esclusivamente e in modo documentato per il funzionamento dell'impianto di approvvigionamento idropotabile;
- c) entrate e spese in conto capitale.

Art. 7.

Riconoscimento di costi straordinari

1. Il comune può, previa apposita verifica, riconoscere costi aggiuntivi per interventi volti a migliorare gli standard di qualità del servizio e ad ampliare l'area di approvvigionamento, nonché costi aggiuntivi dovuti a mancate rivalutazioni monetarie dei costi sostenuti.

Art. 8.

Obbligo di reinvestire gli utili

1. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per nuovi investimenti, attraverso un fondo dedicato, oppure per erogare agevolazioni a favore degli utenti più deboli.

Art. 9.

Calcolo della tariffa

1. I costi complessivi da coprire con la tariffa dell'acqua potabile devono essere ripartiti almeno tra le seguenti due categorie di utilizzo idrico:

- a) uso domestico;
- b) uso non domestico.

Il comune decide in quale categoria inserire le seconde abitazioni.

2. La tariffa dell'acqua potabile è composta dai seguenti elementi:

- a) tariffa fissa annuale;
- b) tariffa basata sul consumo.

3. La tariffa fissa annuale copre fino al 30% dei costi complessivi e viene definita in base alla dimensione del contatore e alla presenza di bocche antincendio e/o sprinkler.


4. La tariffa basata sul consumo viene determinata rispettando la condizione che le tariffe delle categorie di «utilizzo non domestico», ad eccezione della «tariffa per abbeveraggio ridotta», non siano inferiori alla «tariffa unica basata sul consumo» ovvero alla «tariffa domestica base» di cui al comma 5.

5. Per quanto concerne la tariffa basata sul consumo per «uso domestico», il comune decide quale dei seguenti sistemi tariffari applicare all'interno del proprio territorio:

- a) «tariffa unica basata sul consumo»;
- b) «tariffa incentivante il risparmio con più classi tariffarie»: con un volume annuo inferiore o pari a 35 m³ a persona residente come da comunicazione almeno annuale all'anagrafe o con un volume annuo inferiore o pari a 84 m³ per unità abitativa viene prevista la «tariffa domestica agevolata» (€/m³/persona). Con un volume annuo superiore rispettivamente a 35 m³ o a 84 m³ viene calcolata la «tariffa domestica base», che ammonta almeno al 150% della «tariffa domestica agevolata». Possono essere utilizzate anche altre classi di tariffe ancora più alte. In caso di inserimento delle seconde abitazioni nella categoria dell'uso domestico, le stesse vanno considerate come abitazioni con solo una persona residente.

6. Tariffa basata sul consumo per uso non domestico: con un volume annuo inferiore o pari a 200 m³ per unità non domestica viene calcolata la «tariffa non domestica base». Con un volume annuo superiore a 200 m³ viene calcolata la «tariffa non domestica maggiorata», che ammonta almeno al 130% della «tariffa non domestica base». Possono anche essere utilizzate altre classi di tariffe ancora più alte.

7. Per allacciamenti con utilizzi idrici misti, che tramite un unico contatore forniscono acqua sia per uso domestico che per uso non domestico, si applica, in caso di adozione del sistema tariffario «Tariffa unica basata



sul consumo», quest'ultima per i primi 120 m³ per unità abitativa. In caso di adozione del sistema tariffario di cui al comma 5, lettera b), valgono i seguenti limiti massimi per l'applicazione delle relative tariffe della categoria uso domestico: per i primi 50 m³ a persona residente o per i primi 120 m³ per unità abitativa. Per il restante consumo viene adottata la tariffa di cui al comma 6.

8. Qualora il comune definisca una categoria di uso agricolo, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio e delle quali la tariffa inferiore, ossia la «tariffa agricola base», ammonti almeno alla «tariffa domestica agevolata». Inoltre il comune può considerare, fino ad un consumo annuo di 35 m³ per UBA, la «tariffa per abbeveraggio ridotta», che è inferiore alla «tariffa agricola base».

9. Qualora il comune definisca altre categorie, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio.

10. Il comune e/o i gestori riscuotono le tariffe su tutto il territorio comunale almeno una volta all'anno, entro marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in base all'effettivo consumo rilevato con la lettura dei contatori. La modalità di riscossione e il termine di pagamento vengono stabiliti dal Comune.

11. Il comune stabilisce le tariffe per i servizi secondo quanto previsto dall'art. 3 e seguenti.

12. Il gestore può richiedere una cauzione a garanzia del contatore e del pagamento della tariffa. L'ammontare dell'importo della cauzione dipende dalla dimensione del contatore.

Art. 10.

Valore residuo degli impianti

1. Nel caso di subentro di un nuovo gestore il valore degli impianti realizzati dal vecchio gestore è stimato in base al valore industriale residuo.

Art. 11.

Esenzione e riduzione della tariffa, garanzia del minimo vitale

1. Nel regolamento tariffario del comune si può tenere conto dei casi di particolare rilevanza sociale e prevedere i criteri per l'esenzione o per la riduzione della tariffa. In tali casi, e qualora il servizio sia affidato a un gestore diverso dal Comune, la tariffa esentata o l'importo della riduzione vengono versati al gestore direttamente dal Comune, secondo le modalità disciplinate nel regolamento tariffario.

2. Le mancate entrate dovute all'esenzione o alla riduzione della tariffa non devono essere compensate dai canoni corrisposti dagli altri utenti obbligati al pagamento.

3. Nel caso di fatture per uso domestico non saldate, la fornitura di acqua potabile non può essere interrotta. Per ogni persona residente devono essere garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di acqua potabile.

Art. 12.

Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento

1. L'obbligo di pagamento della tariffa per l'acqua potabile decorre dall'inizio dell'utilizzo e termina l'ultimo giorno dell'utilizzo effettivo.

2. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza non sia denunciata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale si possa dimostrare che un nuovo utente subentrante abbia pagato la tariffa.

Art. 13.

Disposizioni per la salvaguardia dell'efficienza, della trasparenza e per la non discriminazione

1. Secondo le indicazioni dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche, il comune e/o gli altri gestori che operano sul territorio comunale comunicano, entro la fine di maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi ai singoli acquedotti potabili pubblici:

- a) lunghezza delle reti di distribuzione fino al confine con gli aventi diritto;
- b) abitanti serviti;
- c) volumi di acqua potabile prelevati annualmente da sorgenti e pozzi;
- d) volume di acqua potabile imputata a utenti, incluse le fontane e gli utilizzatori pubblici;
- e) contributi e sussidi;
- f) FNI;
- g) costi, come descritti all'art. 3, commi 2 e 3;
- h) ricavi complessivi;
- i) tariffe applicate.

2. I dati vengono pubblicati sulle pagine web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro l'anno 2018 i gestori devono provvedere all'installazione dei contatori d'acqua necessari per la misurazione dei volumi d'acqua immessi nella rete e di tutti i volumi utilizzati.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 agosto 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00387



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2017, n. 30.

Comitato etico provinciale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 22 agosto 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2017, n. 872.

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento del Comitato etico provinciale, di seguito denominato Comitato, in attuazione dell'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Composizione, nomina e funzionamento

1. Il Comitato è composto da:

- a) tre medici ospedalieri;
- b) un medico di medicina generale;
- c) una rappresentante o un rappresentante delle istituzioni per anziane e anziani;
- d) una psicologa o uno psicologo;
- e) un'infermiera o un infermiere;
- f) due esperte o due esperti in materia di bioetica;
- g) un'esperta o un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;
- h) una rappresentante o un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;
- i) una giurista o un giurista.

2. La composizione del Comitato deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizioni provinciali vigenti in materia di ripartizione fra donne e uomini.

3 La Giunta provinciale nomina la o il presidente, la o il vicepresidente e i componenti. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), sono nominati su proposta dei rispettivi ordini, collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 1, lettere f), g), i) sono nominati dalla Giunta provinciale sulla base di comprovate esperienze e specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato o nel campo della tutela degli interessi dell'utenza.

4. Il Comitato disciplina con proprio regolamento i compiti in dettaglio, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le regole di comportamento dei suoi

componenti, fatte salve le norme provinciali sugli organi collegiali. Le funzioni di segreteria sono svolte da una dipendente o un dipendente dell'Ufficio Ordinamento sanitario di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 agosto 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 agosto 2017, n. 31.

Riordinamento dell'area «Formazione professionale tedesca».

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 35/I-II del 29 agosto 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 agosto 2017, n. 899.

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° settembre 2017, la Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica di cui al punto 22 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è incorporata nell'area «Formazione professionale tedesca», alla quale sono attribuite le relative competenze.

2. Le scuole professionali provinciali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare, già assegnate alla ripartizione di cui al comma 1 in forza dell'allegato 2, lettera C), al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono assegnate con decorrenza dal 1° settembre 2017 all'area «Formazione professionale tedesca».



3. Il personale amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2017 presso la Ripartizione 22. Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica viene assegnato all'area «Formazione professionale tedesca».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 agosto 2017

Il vice Presidente della provincia: TOMASSINI

17R00389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 agosto 2017, n. 32.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia
11 aprile 2003, n. 12.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 agosto 2017, n. 909.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Provincia, 11 aprile 2003, n. 12 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 agosto 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00406

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto
2017, n. 0189/Pres.

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia in esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2017)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed, in particolare, l'art. 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e una definizione giuridica di albero monumentale univoca sul territorio nazionale;


Visto il decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definito principi e criteri direttivi per il loro censimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) che, all'art. 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge n. 10/2013 recependo la definizione di albero monumentale di cui all'art. 7 della predetta legge;

Visto l'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), che autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare contributi finalizzati a promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante;

Dato atto che l'art. 5, comma 27, della citata legge regionale n. 25/2016, prevede che con regolamento regionale siano individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;

Visto il «Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del



Friuli-Venezia Giulia in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2017, n. 1499;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi per promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni, i proprietari di alberi monumentali o aventi diritto.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Gli interventi sugli alberi monumentali sono eseguiti, nel rispetto di linee guida per interventi di cura e salvaguardia su alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per i seguenti interventi:

a) interventi volti alla cura ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione degli alberi monumentali, quali valutazioni fitopatologiche e di stabilità non invasive, potature, cura delle ferite; interventi di potatura e cura degli apparati radicali; consolidamenti; trattamenti biologici in chioma;

b) interventi volti a migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante quali trattamenti biologici di miglioramento delle condizioni del suolo nella zona di protezione dell'albero (Tree Protection Zone), installazioni di sistemi parafulmine, posa di steccati e recinzioni per evitare l'accesso ad eventuali aree sensibili e/o per tutelare la pubblica incolumità, realizzazione percorsi o pavimenti sollevati e aerati per evitare il compattamento del terreno, pulizia del sottobosco e delle piante concorrenti o infestanti;

c) iniziative volte a divulgarne la conoscenza e il significato della tutela quali incontri pubblici divulgativi sulle tematiche relative alla cura e salvaguardia dagli alberi monumentali, riproduzione e conservazione mediante riproduzione gamica o vegetativa;

d) spese tecniche del professionista incaricato.

3. Le spese riferite agli interventi di cui al comma 2 lettera a), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e alla lettera c) sono sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda e successivamente alla data di presentazione della medesima. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse per la conclusione degli interventi nell'anno solare successivo.

4. In ogni caso tutti gli interventi di cui comma 2 devono essere conclusi entro l'anno solare successivo alla presentazione della domanda.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A, è firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal proprietario del fondo o avente diritto sul quale insiste l'albero monumentale ed è presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata, al servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Servizio competente, con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi per la gestione e cura degli alberi monumentali del Friuli-Venezia Giulia», entro il 31 gennaio di ogni anno.


2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda di contributo è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sottoscritta da tecnico abilitato degli interventi o delle iniziative di cui all'art. 3, comma 2, con l'indicazione del termine ritenuto necessario per l'esecuzione;

b) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente, del proprietario del fondo o avente diritto.

4. Eventuali modifiche e integrazioni al modello di cui agli allegati A e B al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio paesaggio e biodiversità.



Art. 5.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria individuato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), verifica entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incompleta, un termine di quindici giorni.

3. Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6.

Concessione dei contributi e criteri

1. I contributi sono concessi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora non costituisca un costo per l'ente richiedente, entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande con il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nell'importo non superiore per ciascun albero monumentale a:

a) euro 5.000 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3;

b) euro 2.000 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3;

c) euro 500 per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3;

d) euro 500 per le spese tecniche di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3.

Art. 7.

Erogazione e rendicontazione

1. Il beneficiario può richiedere, al momento della presentazione della domanda, l'erogazione anticipata del contributo fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ferma restando l'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 qualora i beneficiari siano imprese.

2. La rendicontazione giustificativa delle spese sostenute (allegato B) è presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione.

3. La rendicontazione è corredata da una relazione illustrativa, con foto esplicative, sottoscritta da tecnico abilitato e da copia della fattura dei lavori eseguiti, regolarmente quietanzata, per l'eventuale verifica contabile a campione.

4. Il decreto di erogazione del saldo del contributo è emesso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione a rendiconto.

5. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, anche a seguito di attuazione parziale. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione della spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo.

6. La concessione del contributo è revocata in caso di:

a) rinuncia del beneficiario;

b) interventi eseguiti in difformità delle Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali;

c) mancata rendicontazione;

d) violazione di norme espressamente sanzionate con la revoca dei contributi.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

17R00474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. **0190/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2017*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge;

Visto, in particolare, l'art. 22, della legge, ai sensi del quale la Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e la rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime e sostiene tali interventi tramite incentivi, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande;

Preso atto della previsione del comma 7 dell'art. 23 della legge, che dispone che, con riferimento agli incentivi in esame, «Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi



degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1335 del 17 luglio 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 24 luglio 2017 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1335/2017, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica al testo;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1417;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario degli interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, da realizzare tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande, disciplinando in particolare i seguenti aspetti:

- a) tipologie e requisiti dei beneficiari;
- b) modalità di presentazione delle domande;
- c) criteri e priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi da ammettere all'incentivo;
- d) criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi e limiti massimi e minimi degli incentivi;
- e) spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- f) modalità di comunicazione;
- g) termini del procedimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) sala cinematografica: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) multiplex: l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti, costruiti fuori dei centri storici, con una concezione avanzata che ottimizza la fruizione da parte degli spettatori, a partire dall'ampia disponibilità di parcheggi, e contemporaneamente la gestione da parte dell'esercente.

Art. 3.

Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. In materia di cumulo si applica l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e non finanziabili, e tipologia di incentivi

1. Sono finanziabili gli interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche:

- a) aventi rilevanza edilizia;
- b) di installazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali.

2. Gli interventi di adeguamento tecnologico di cui alla lettera a) del comma 1 finanziabili sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.



3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della Legge, non sono finanziabili i medesimi interventi già finanziati nei cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, a valere sull'art. 5, comma 1, del «Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi finalizzati alla promozione del cinema di qualità e della didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico, ai sensi degli articoli 3, commi 2 e 3, 4 e 8, comma 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21» approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 0247/Pres., e sul «Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5» approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2013, n. 0182/Pres.

6. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici concessi per la realizzazione del medesimo intervento, gli incentivi di cui al presente regolamento sono rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta a carico del soggetto istante, detratta la quota dell'importo degli altri contributi pubblici ottenuti.

Art. 5.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi in esame sono:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
- c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con legge;
- d) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti in questione devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, conformi alla normativa vigente, contengono una o più finalità, esclusiva o prevalente, riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche.

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Salvo quanto previsto dall'art. 19, la domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà -Servizio Attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

2. La modulistica da utilizzare deve essere conforme allo schema di domanda approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura-Sport / Attività culturali.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e d);

b) relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero di spettatori registrato presso la sala cinematografica per la quale viene chiesto l'incentivo nell'anno ante-

cedente a quello di presentazione della domanda, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione, numero di posti, polifunzionalità, servizi annessi e dotazione delle strutture tecnologiche esistenti;

c) relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione e del preventivo di spesa;

d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, descrizione dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 14/2002, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. 14/2002;

e) deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

f) per i richiedenti non proprietari della sala cinematografica, copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;

g) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 5;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

5) l'eventuale ottenimento di altri contributi pubblici per il medesimo intervento per il quale viene chiesto l'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6;

i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, da allegare alla domanda.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione.

Art. 7.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



Art. 8.

Procedimento valutativo e istruttorio ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento.

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttorio, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'art. 9.

4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 6, il Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'elenco dei soggetti beneficiari dell'incentivo viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'art. 32-bis della Legge, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

9. I soggetti beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9.

Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo.

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'art. 8, comma 2, sono successivamente valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i seguenti punteggi, cumulabili tra loro:

a) punti 100 se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto;

b) punti 50 se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto l'incentivo, sono ubicate in Comuni sui cui territori non sia ubicata alcuna altra sala cinematografica attualmente aperta al pubblico, salvo che tale altra sala cinematografica sia ubicata in altro Comune ad una distanza non superiore a 30 chilometri;

c) punti 30 se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica dotata di un impianto di proiezione digitale acquistato da oltre cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda;

d) punti 20 se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto l'incentivo, sono riconosciute «d'essai» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);

e) punti 10 se l'intervento da realizzare sia potenzialmente idoneo a garantire, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento;

f) punti 5 se l'incentivo richiesto è inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammissibile.

2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10.

Criteri per la quantificazione degli importi e limiti massimi e minimi degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'importo degli incentivi non può essere inferiore ad euro 10.000,00 e non può essere superiore ad euro 25.000,00.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'intervento.

Art. 11.

Esclusioni

1. Non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA nella misura in cui essa non sia definitivamente recuperata o recuperabile dal soggetto beneficiario, per le seguenti tipologie di costo:

a) impianti di proiezione digitali, impianti di proiezione stereoscopica, impianti audio digitali, accessori dei suddetti impianti;

b) impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre o via satellite, quali antenne, ricevitori, parabole, decoder;

c) impianti per la sottotitolazione delle proiezioni;

d) impianti di climatizzazione;

e) impianti e attrezzature di biglietteria automatica;

f) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico.

Art. 13.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) i costi per «Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo»;

b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e di beni usati;

c) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva/correttiva periodica, servizi di supporto remoto via ADSL, costi di garanzia, attivazione linea ADSL e relativi costi di utilizzo;

d) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;

e) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;

f) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente.



Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a incentivo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio che, esaminata la richiesta ed eventualmente accolta la giustificazione, autorizza la variazione.

1-bis. In materia di rispetto dell'obbligo di destinazione di beni immobili oggetto di contributo regionale, trova applicazione l'art. 22, comma 2-bis, della Legge.

Art. 15.

Rendicontazione della spesa

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura, Sport - Attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Ai sensi dell'art. 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate sino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della Legge, sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della relativa domanda.

5. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al primo comma, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 16.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è finanziata, anche solo parzialmente, da contributo regionale, riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 6, il beneficiario allega alla documentazione giustificativa delle spese sostenute una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'ammontare degli altri contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'intervento, a conferma ovvero a integrazione di quanto già eventualmente dichiarato in sede di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera h5).

Art. 17.

Rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo

1. Qualora, in sede di rendicontazione, l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;

d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10, comma 2;

e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;

f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 8 comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. In deroga all'art. 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0191/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visto, in particolare, l'art. 17, così come modificato dall'art. 6, comma 44, della legge regionale n. 14/2016, che espressamente prevede:

al comma 1 che «La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2



dell'art. 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali»;

al comma 2 che «L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata»;

al comma 3 che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1334 del 17 luglio 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 24 luglio 2017 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1334/2017, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica al testo;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1413;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis)

Art. 1.

Finalità ed ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata «Legge», i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento;
- d) i limiti minimi e massimi degli incentivi;
- e) la tipologia delle spese ammissibili;
- f) le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento;
- g) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;
- h) le modalità di verifiche e controlli;
- i) i termini del procedimento.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per sala teatrale si intende uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione, di liquidazione e di rendicontazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



Art. 4.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

1. I beneficiari degli incentivi in esame sono:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
- c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con Legge;
- d) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti in questione devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, conformi alla normativa vigente, contengono una o più finalità, esclusiva o prevalente, riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della Legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:

- a) i soggetti individuati dal comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) e gli enti locali associati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge;
- c) gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), in quanto destinatari degli interventi previsti dall'art. 6, commi 69-72, della legge regionale 14/2016;
- d) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 12-bis, 27-bis, e 28 della Legge;
- e) le scuole statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;
- f) le università.

Art. 5.

Iniziativa finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi

1. Sono finanziabili:

a) interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale o di adeguamento tecnologico della sala teatrale.

2. Gli interventi finanziabili di cui alla lettera a) del primo comma sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.

3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'incentivo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 30.000,00 euro.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16, la domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita della delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Servizio Attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica da utilizzare deve essere conforme allo schema di domanda approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura- Sport / Attività culturali.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d);

b) relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;

c) relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione e del preventivo di spesa;

d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, descrizione dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 14/2002;

e) deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;

g) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;


h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;



i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita della delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, da allegare alla domanda.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4;
- c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita della delega generale o speciale, comprendente il potere di sottoscrizione.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per Legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'art. 5.

2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento funzionale e delle attrezzature tecniche della sala teatrale.

3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza, manutenzione preventiva/correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo;
- b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e quelle di beni usati;
- c) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
- d) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;
- e) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g) contributi in natura;
- h) spese per oneri finanziari.

Art. 9.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è finanziata, anche solo parzialmente, da contributo regionale, riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

Art. 10.

Procedimento valutativo e istruttorio ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttorio, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'art. 11.

4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 6, il Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'elenco dei soggetti beneficiari dell'incentivo viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'art. 32-bis della Legge, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

9. I soggetti beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 11.

Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i punteggi relativi ai criteri indicati nell'allegato A.

2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura, Sport - Attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Ai sensi dell'art. 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate sino all'ammontare dell'incentivo concesso.



4. Ai sensi dell'art. 32-ter della Legge, sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della relativa domanda.

5. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 13.

Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
- d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'art. 5, comma 5;
- e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
- f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 10, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a incentivo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio che, esaminata la richiesta ed eventualmente accolta la giustificazione, autorizza la variazione.

1-bis. In materia di rispetto dell'obbligo di destinazione di beni immobili oggetto di contributo regionale, trova applicazione l'art. 17, comma 2-bis, della Legge.

Art. 15.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In deroga all'art. 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis)

Visto: il Presidente: Serracchiani

17R00476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2017, n. 0195/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017)

Visto l'articolo 2, commi 7 ed 8, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di sviluppo economico locale, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale) un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione.

8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamato, inoltre, l'articolo 2, comma 9 della medesima legge regionale n. 14/2016 il quale dispone che con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;



Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) così come modificata dall'articolo 89 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)», emanato con proprio decreto 11 aprile 2017, n. 081/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n. 1548;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 del regolamento emanato con DPR n. 81/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 081/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «o determinato, di durata non inferiore ai ventiquattro mesi.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 del regolamento emanato con DPR n. 81/2017

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «è presentata» sono inserite le seguenti: «, entro il 16 ottobre.»;

b) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «articolo 4,» sono inserite le seguenti: «su base annua.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 9 del DPR n. 81/2017

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o determinato».


b) al comma 3 dopo le parole: «tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «o determinato».

Art. 4.

Modifica all'articolo 10 del DPR n. 81/2017

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2017 è apportata la seguente modifica:

dopo le parole: «42 della legge regionale 7/2000» sono inserite le seguenti: «, unitamente al contratto di lavoro, qualora non sia già stato presentato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,».



Art. 5.

Modifica all'articolo 11 del DPR n. 81/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2017 è apportata la seguente modifica:

dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, o determinato di durata non inferiore ai ventiquattro mesi.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2017, n. **0196/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei Piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017)

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Visto il proprio decreto 14 aprile 2016, n. 073/Pres. «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge», come recentemente modificato con proprio decreto 6 luglio 2017, n. 0157/Pres.;

Considerata l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere esclusivamente tecnico al proprio decreto n. 073/Pres./2016;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 22 agosto 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge» nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge)

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge), le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A e A bis».

Art. 2.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016, le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A e A bis».



Art. 3.

Inserimento dell'art. 13-bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Modifica degli allegati*). — 1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

Inserimento dell'allegato A bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016

1. Dopo l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è inserito l'allegato A bis, di cui all'allegato B al presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (*Omissis*).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 0198/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonché le funzio-

ni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Di-sciplina delle cooperative sociali);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'allegato B, comma 11-bis (Funzioni in materia di attività produttive);

Visto l'art. 32, commi 3 e 4 della legge regionale 26/2014 che, nello stabilire le decorrenze per i trasferimenti delle funzioni provinciali di cui all'allegato B della medesima legge, ha previsto, in particolare, la decorrenza del 1° luglio 2016 per il trasferimento delle funzioni afferenti la cooperazione sociale;


Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con la citata legge regionale 25/2016, alla Regione era già attribuita la competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali, in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di stato, nonché di definizione con regolamento dei criteri e modalità di ripartizione tra le singole Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 20/2006;

Richiamato, al riguardo, il «Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006», emanato con proprio decreto 7 settembre 2015, n. 0184/Pres., il quale dà esecuzione alle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 20/2006 al tempo vigenti;

Ravvisata pertanto la necessità, a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni già svolte dalle Province in materia di cooperazione sociale ai sensi della citata legge regionale 26/2014, di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che dia esecuzione alle disposizioni del vigente art. 10 della legge regionale 20/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 25/2016, abrogando nel contempo il sopra citato Regolamento emanato con proprio decreto 7 settembre 2015, n. 0184/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», e ritenuto di emanarlo;

Visto, inoltre, il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 156/1 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE)



n. 651/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, la presunzione dell'effetto incentivante in caso di aiuti a copertura dei costi salariali di personale dedicato all'assistenza di lavoratori svantaggiati e le condizioni previste dalla clausola «Deggendorf»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la citata legge regionale 17/2007, con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1547 del 22 agosto 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

(Omissis).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della medesima legge regionale a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 le modalità per la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economica, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché stabilisce, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di enti pubblici, compresi quelli economici, e di società di capitali a partecipazione pubblica volti a incentivare la stipulazione delle citate convenzioni.

3. Gli interventi di cui al presente regolamento vengono attuati mediante erogazione di contributi e finanziamenti, nel rispetto della legge regionale 20/2006 e nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Sono concessi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 20/2006, contributi per le seguenti iniziative:

a) realizzazione di investimenti aziendali, di cui al titolo III, capo I, art. 10, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 o dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui al titolo III, capo II, art. 11, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 o dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali, di cui al titolo III, capo III, art. 12, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013;

d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006, di cui al titolo III, capo IV, art. 13, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.

5. Sono concessi contributi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 per le seguenti iniziative:

a) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'art. 32 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, art. 16, comma 1, lettere a) e b);


b) assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'art. 33 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, art. 16, comma 1, lettera c);

c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo IV, capo I, art. 18;

d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro e qualsiasi costo di trasporto direttamente derivante dall'occupazione di persone con disabilità presso cooperative sociali che offrono lavoro protetto in osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui al titolo IV, capo II, art. 19, commi 1 e 2;

e) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, art. 20, comma 1;

f) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro



dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'art. 35, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, art. 20, comma 2;

g) costi salariali del personale dedicato all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, occupate in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo IV, capo III, art. 20, comma 3;

h) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità e acquisto e adattamento di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità, in osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui al titolo IV, capo IV, art. 22, comma 2;

i) costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa sociale offre lavoro protetto ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo V, art. 23;

6. Sono concessi contributi, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 20/2006, per le seguenti iniziative:

a) costi esterni sostenuti dai consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative medesime destinatarie dei servizi, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo V, art. 25, comma 1, lettera a);

b) progetti di creazione, sviluppo e rafforzamento di reti di cooperative sociali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo V, art. 25, comma 1, lettera b).

7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo VI, art. 28.

8. Sono concessi contributi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, a cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e alle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo per progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo VII, art. 31.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo III:

a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;

b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;

c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo; tali consorzi sono esclusi dai contributi relativi all'adeguamento statutario di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006 disciplinati dal capo IV del medesimo titolo.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo IV le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo V i consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono:

a) essere iscritti all'Albo;

b) aver redatto il bilancio sociale, ove obbligati alla data di presentazione della domanda;

c) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

d) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2-bis, della legge 142/2001;

e) adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal titolo VI gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

6. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo VII le cooperative sociali iscritte alle sezioni a) e b) dell'Albo e i consorzi di cooperative sociali iscritti alla sezione c) dell'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Titolo II

IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3.

Importo minimo dei contributi

1. Non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

Art. 4.


Regimi di aiuto e intensità del contributo

1. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «*impresa unica*», non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «*impresa unica*» che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

2. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, le cooperative svolgenti attività di produzione primaria di prodotti agricoli possono beneficiare esclusivamente degli incentivi a sostegno dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati e di quelli con disabilità.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. I regimi di aiuto applicabili e le intensità di aiuto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.



Art. 5.

Cumulo dei contributi «de minimis»

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola «*de minimis*» possono essere cumulati con gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 6.

Cumulo dei contributi in esenzione

1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in «*de minimis*», anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *b)*, gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori con disabilità siano stati impiegati.

Art. 7.

Soggetti esclusi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.

4. Gli allegati B e C al presente regolamento sono aggiornati con decreto del direttore centrale competente in materia cooperazione sociale, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentire l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

Titolo III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 8.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*:

a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione *a)* dell'Albo;

b) le cooperative sociali iscritte nella sezione *b)* dell'Albo;

c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione *c)* dell'Albo.

2. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'art. 9, comma 1, lettera *d)*, le cooperative sociali iscritte sia nella sezione *a)* che nella sezione *b)* dell'Albo.

3. Nel caso in cui i beneficiari dei contributi disciplinati dall'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano piccole o medie imprese, secondo i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle piccole e medie imprese di cui all'allegato I «Definizione di PMI» al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, possono avvalersi del regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 9.

Iniziative finanziabili

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:

a) realizzazione di investimenti aziendali;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi;

d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

Capo I

CONTRIBUTI VOLTI A FAVORIRE
GLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Art. 10.

Investimenti e spese ammissibili

1. Relativamente all'iniziativa di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili i seguenti investimenti, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, a esclusione degli investimenti di cui alla successiva lettera *d)*, e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) acquisto e costruzione di immobili aziendali;

b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;



c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;

d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa quindi, la locazione finanziaria di ritorno;

e) acquisto di beni immateriali.

2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese solo se gli investimenti sono finalizzati a installare un nuovo stabilimento:

a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;

b) per la progettazione;

c) per l'esecuzione dei lavori.

3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;

b) per la progettazione;

c) per l'esecuzione dei lavori.

4. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 46, che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori e che gli investimenti siano finalizzati ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali esistenti;

b) costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli immobili aziendali esistenti;

c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;

d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne e in opere per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni.

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali esistenti;

b) costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli immobili aziendali esistenti;

c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;

d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli immobili aziendali e delle aree di pertinenza, e per interventi consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne; sono altresì ammesse le spese per opere necessarie a integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti degli immobili aziendali;

e) costi per interventi di manutenzione straordinaria consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli immobili aziendali, in opere per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nonché per realizzare servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che non siano destinate a sostituire beni già acquisiti e che siano finalizzate ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

a) costi per l'acquisto di impianti di produzione nuovi di fabbrica;

b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;

c) costi per l'acquisto di macchine nuove di fabbrica funzionali alla produzione di beni e servizi;

d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;

e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti.

7. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l'acquisto di impianti di produzione;

b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;

c) costi per l'acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi;

d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;

e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti.

8. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, la spesa ammissibile è data dal prezzo finale per il riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, escluse tasse e spese varie, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda.

9. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che i beni immateriali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nello stabilimento per il quale è realizzato l'investimento, siano ammortizzabili e che figurino nell'attivo di bilancio dei soggetti beneficiari per almeno tre anni:

a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;

b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;

b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

Capo II

CONTRIBUTI PER CONSULENZE

Art. 11.

Attività finanziabili e spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi del regio-



lamento (UE) n. 1407/2013 e ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le medesime iniziative delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, sono previste attività relative:

- a) all'innovazione;
- b) alla promozione commerciale;
- c) alla qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;
- d) all'organizzazione aziendale;
- e) all'introduzione del bilancio sociale;
- f) al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Le attività per l'innovazione di cui al comma 1, lettera a), consistono in:

a) acquisizione di consulenze per l'analisi dei servizi offerti dalle cooperative sociali e per il loro miglioramento tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, commercializzazione e gestione;

b) acquisizione di studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT).

3. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

4. Sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro nonché le consulenze per la formazione.

Capo III

CONTRIBUTI PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 12.

Attività finanziabili e spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali e i consorzi che si sono costituiti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) notarili e amministrative;
- b) per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
- c) per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale;
- d) per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.

3. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, nei 12 mesi precedenti la data di costituzione della cooperativa sociale.

Capo IV

CONTRIBUTI PER SPESE RELATIVE ALLE MODIFICHE STATUTARIE DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006

Art. 13.

Spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

1. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

2. Sono ammissibili le spese effettuate nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo e le spese successive alla data di presentazione della domanda di contributo effettuate entro l'anno di presentazione della domanda medesima.

Titolo IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI DI TRASPORTO, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

Art. 14.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente titolo le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.

Art. 15.

Definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006

1. Sono persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006:

a) i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 381/1991 e, precisamente, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.

2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Capo I

CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI SALARIALI RELATIVI ALLE PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 FINALIZZATI A FAVORIRNE L'OCCUPAZIONE

Art. 16.

Iniziativa finanziabili

1. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:

a) persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, quali:

1) persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2) persone in età compresa tra i 15 e i 24 anni;

3) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

4) persone prive di diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

5) persone che hanno superato i 50 anni d'età;

6) persone occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici nazionali se la persona appartiene al genere sottorappresentato;



7) persone appartenenti a una minoranza etnica che hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;

b) persone svantaggiate, a esclusione degli invalidi con disabilità, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006 che rientrano nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 99), del medesimo regolamento, quali:

1) persone svantaggiate prive da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

2) persone svantaggiate di cui alla lettera a), punti da 2) a 7), disoccupate da almeno 12 mesi;

c) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al minore periodo di occupazione.

3. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero con disabilità, deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

4. Ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti lo stesso è espresso in Unità di lavoro anno, di seguito ULA. Un'ULA è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera continuativamente nell'arco dell'intero anno; conseguentemente i lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono conteggiati in frazioni di ULA; sono considerati lavoratori dipendenti gli iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa che vi esercitano un'attività regolare e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dalla medesima; sono esclusi dal calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento.

Art. 17.

Spese ammissibili

1. Per l'iniziativa di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Per l'iniziativa di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

3. Per l'iniziativa di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo relativi a lavoratori con disabilità assunti anche nelle annualità precedenti alla domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.

4. I costi salariali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere sostenuti entro 90 giorni dalla data di conclusione del periodo di ammissibilità delle spese di cui ai medesimi commi.

Art. 18.

Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere concessi contributi a copertura dei costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 20/2006.

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1 sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Capo II

CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI DI TRASPORTO DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 CON DISABILITÀ

Art. 19.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono concessi contributi alle cooperative sociali che impiegano lavoratori con disabilità a copertura dei costi direttamente connessi al loro trasporto sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono concessi contributi alle cooperative sociali che offrono lavoro protetto per qualsiasi costo di trasporto direttamente derivante dall'occupazione delle persone con disabilità.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014 per «posto di lavoro protetto» si intende un posto di lavoro in un'impresa in cui almeno il 30 per cento dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità; ai fini del calcolo della percentuale il numero dei dipendenti viene espresso in ULA.

4. Per l'iniziativa di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone con disabilità, in proporzione al tempo di lavoro dedicato esclusivamente a tale attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

5. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo.

6. La percentuale minima di occupazione del 30 per cento di lavoratori con disabilità di cui al comma 3 è mantenuta per tutto il periodo di ammissibilità della spesa.

Capo III

CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006


Art. 20.

Iniziative finanziabili

1. In osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone occupate con disabilità come definite all'art. 16, comma 1, lettera c), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

2. In osservanza dell'art. 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate come definite all'art. 16, comma 1, rispettivamente lettera a) e b), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

3. In osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 20/2006, in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate risultanti da *curriculum vitae*, in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.



Art. 21.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'art. 20, comma 1, riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi alle iniziative di cui all'art. 20, comma 2, riferiti all'assistenza prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone molto svantaggiate in relazione alle assunzioni effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

3. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'art. 20, comma 3, riferiti ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo.

4. I costi salariali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere sostenuti entro 90 giorni dalla conclusione dei periodi di ammissibilità delle spese di cui ai medesimi commi.

Capo IV

CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUSILI A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Art. 22.

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Le domande di contributo sono presentate prima dell'avvio del l'investimento.

2. In osservanza dell'art. 34, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi per i seguenti investimenti:

a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità;

b) acquisto e adattamento di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori con disabilità.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera b), devono rappresentare costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità durante il periodo in cui i lavoratori con disabilità sono occupati.

Capo V

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

Art. 23.

Contributi per costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti

1. Le domande di contributo sono presentate prima dell'avvio del l'investimento.

2. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi a copertura dei costi relativi alla costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa sociale che beneficia dell'aiuto offre lavoro protetto ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014, purché tali costi siano direttamente derivanti dalle esigenze dei lavoratori con disabilità occupati.

3. La percentuale minima di lavoratori con disabilità occupati nella cooperativa sociale interessata deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

4. Per gli investimenti di cui al comma 2, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile oggetto d'intervento, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

a) per la progettazione;

b) per l'esecuzione dei lavori;

c) i costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli stabilimenti esistenti;

d) i costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;

e) i costi per interventi consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne; sono altresì ammesse le spese per opere necessarie ad adeguare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici alle esigenze dei lavoratori con disabilità;

f) i costi per interventi di manutenzione straordinaria consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nonché per realizzare servizi igienico-sanitari che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

g) i costi per l'acquisto di impianti di produzione.

5. Il servizio competente in materia di cooperazione sociale, di seguito Servizio competente, stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il Servizio competente, su istanza del beneficiario, può per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Titolo V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 24.

Soggetti beneficiari


1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente titolo i consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

Art. 25.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. In osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 7/2000, sono concessi contributi ai consorzi di cooperative sociali a copertura dei costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo per:

a) servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate, non coperti dalle cooperative stesse, resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale coerente con il servizio prestato, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente;



b) progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale, quali la promozione dell'attività della rete medesima, anche in nuove aree di mercato, la fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di servizi innovativi in risposta ai bisogni delle famiglie e dei soggetti del territorio di riferimento, lo sviluppo del marketing.

2. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza di cui al comma 1, lettera a), sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione del consorzio, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese riferite ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto:

a) costi per l'esecuzione del progetto e per l'assistenza tecnica a contenuto specialistico;

b) costi salariali del personale dipendente del consorzio con contratto a tempo indeterminato specificatamente dedicato allo sviluppo del progetto e in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

c) costi salariali del personale dipendente del consorzio per il coordinamento del progetto in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

d) costi per la promozione della rete, compresi i costi per la gestione e la manutenzione di siti internet dedicati.

Titolo VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

Art. 26.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti disciplinati dal presente titolo gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 27.

Regime di aiuto applicabile

1. Agli enti pubblici economici o alle società di capitali a partecipazione pubblica, i finanziamenti sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 28.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, sono finanziate le iniziative per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla specifica indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del numero di lavoratori svantaggiati impiegati per l'esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione medesima e dell'obbligo per le coo-

perative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 29.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 28, comma 1, sono ammesse le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, nonché le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nell'anno di presentazione della domanda.

2. In caso di convenzione di durata pluriennale il finanziamento è erogato annualmente in proporzione ai costi annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e calcolato ai sensi dell'art. 30.

Art. 30.

Ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente titolo non possono superare il 40 per cento del valore della prestazione dedotta in convenzione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima, applicando le formule di cui all'allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Titolo VII

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 31.

Progetti di promozione della cooperazione sociale

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 la Regione può concedere contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la realizzazione di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni - tipo, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi; sono compresi i progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere a oggetto attività aventi natura economica, né rientrare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle cooperative sociali o loro consorzi per lo svolgimento delle ordinarie attività d'impresa.

4. Se i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale 20/2006, il Servizio competente li realizza nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 1 costituisca aiuto di Stato, viene concesso in regime «*de minimis*» ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.



Titolo VIII

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 32.

Riparto delle risorse

1. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore della cooperazione sociale e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse linee d'intervento oggetto di contributo ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 20/2006, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

Art. 33.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti richiedenti al Servizio competente prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19, 20 e 25, comma 1, lettera b), per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza dell'ordine, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio, quali in particolare la consulenza e lo studio di fattibilità, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

2. Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale.

3. Il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 è perentorio, ed è compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo; le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno iniziale di presentazione delle domande, e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle domande.

4. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3 sono archiviate d'ufficio.

5. Le domande si considerano validamente presentate solo se redatte e inoltrate per via telematica tramite il sistema FEG.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

7. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.

8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

9. I modelli di domanda consistono in una parte generale relativa agli elementi identificativi dei soggetti richiedenti e in una parte specifica relativa alle caratteristiche dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

10. Le domande di contributo sono corredate:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nel modello di cui al comma 2;

b) nel caso di investimenti su immobili non di proprietà del soggetto richiedente, dalla copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 46 nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti;

c) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il soggetto richiedente attesta:

1) di aver redatto il bilancio sociale ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20/2006, ove obbligato alla data di presentazione della domanda;

2) i valori relativi agli elementi qualificativi previsti dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 di cui all'allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;

5) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto «*de minimis*», gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013, o di altri regolamenti «*de minimis*», durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

6) se la domanda è presentata per le iniziative di cui agli articoli 10 e 11, in applicazione del regime di aiuto in esenzione, di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle piccole e medie imprese di cui all'allegato I «Definizione di PMI» al regolamento (UE) n. 651/2014;

7) di non rientrare nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6;

8) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

9) di non rientrare nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge regionale 7/2000 relative all'inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

10) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'art. 34;

d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione sugli aiuti ricevuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

11. Le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che svolgono attività plurima presentano una sola domanda di contributo riferita o a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo o a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attività economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attività esercitata è descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnica.

Art. 34.

Nota informativa

1. Il Servizio competente comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;


b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;



g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 43.

2. Al fine della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il Servizio competente predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato ai modelli di domanda e mediante pubblicazione nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 35.

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa nonché la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'art. 33, comma 2, o al di fuori dei termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo;

b) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2;

c) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 3;

d) per rinuncia del soggetto richiedente intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il Servizio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

Art. 36.

Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili

1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di una perizia di stima del valore dell'immobile redatta da tecnico abilitato.

2. La concessione di contributi riguardanti costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.

3. Gli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 2 possono consistere in:

a) relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;

b) tavole grafiche rappresentanti, nelle scale opportune, lo stato di fatto e di progetto quali planimetrie d'inquadramento generale, piante, prospetti, sezioni, disegni impiantistici ed eventuali disegni di dettaglio;

c) computi metrici estimativi con voci e misure analitiche rappresentanti i costi da sostenere per le varie categorie di opere applicando, ove possibile, l'ultimo prezzario regionale approvato e pubblicato nel sito www.regione.fvg.it con l'esclusione dei preventivi delle ditte esecutrici dei lavori;

d) descrizione dettagliata e analisi di eventuali prezzi a corpo di peso economico rilevante.

4. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di lavori che non rispettino la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Per il finanziamento di investimenti relativi a nuove strutture destinate all'erogazione di servizi nei settori socio-assistenziali, educativi, socio-sanitari per anziani, persone con disabilità, minori e persone bisognose di interventi sociali la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali o di quello della Direzione centrale competente in materia di istruzione.

6. Il servizio competente stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il servizio competente, su istanza del beneficiario, può, per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della medesima legge regionale, ove compatibili.

Art. 37.

Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal servizio competente tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal servizio medesimo e formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base di quanto specificato negli allegati A, F e G che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente regolamento.

2. Una volta approvate le graduatorie, il servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari l'assegnazione dei contributi chiedendone l'accettazione entro il termine stabilito nella comunicazione medesima.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione delle graduatorie entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria.

4. Il servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Capo I

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 38.


Presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

2. In relazione ai contributi di seguito elencati la rendicontazione delle spese sostenute avviene secondo le seguenti modalità e termini:

a) per iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), riguardanti interventi su immobili, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'art. 36, comma 6;

b) per iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), riguardanti l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di ammissibilità delle spese di cui all'art. 17, commi 1 e 2, come specificati nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;



c) per iniziative di cui all'art. 18, riguardanti il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate, e per quelle di cui all'art. 19, commi 1 e 2, riguardanti i costi di trasporto connessi all'impiego di persone svantaggiate, la rendicontazione viene presentata entro 60 giorni dalla concessione del contributo;

d) per iniziative di cui all'art. 20, comma 2, riguardanti i costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate assunte, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ammissibilità delle spese di cui all'art. 21, comma 2, come specificati nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;

e) per iniziative di cui all'art. 20, comma 3, riguardanti i costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate mantenute in occupazione, la rendicontazione viene presentata entro 60 giorni dalla concessione del contributo;

f) per iniziative di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), riguardanti progetti di sviluppo congiunto a favore di cooperative sociali realizzati da loro consorzi, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ammissibilità delle spese di cui al medesimo art. 25, comma 3, come specificato nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;

g) in relazione ai finanziamenti di cui all'art. 28, per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e società di capitali a partecipazione pubblica e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la rendicontazione relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione viene presentata entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese.

3. La rendicontazione è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, al servizio competente attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione.

4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal servizio competente per un periodo massimo di tre mesi, ovvero, nel caso di iniziative relative a investimenti su beni immobili ai sensi dell'art. 36, comma 6.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

Art. 39.

Modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi specificati nell'art. 38, comma 2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dall'art. 38, comma 2, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) per iniziative riguardanti opere su beni immobili, dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere nonché la data di fine lavori redatta da soggetti abilitati secondo la normativa vigente;

c) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, da ricevute e da buste paga;

d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale;

f) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione, nelle more dell'entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di non essere destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, a eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali oppure che pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione medesima ovvero ha depositato tale importo in un conto corrente bloccato.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. Le spese sostenute per l'attività di certificazione di cui al medesimo articolo della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite massimo di euro 1.000,00 e secondo l'intensità d'aiuto relativa alle spese certificate.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c).

5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a euro 1.000,00 avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno non trasferibile. Nel caso di spesa di importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno, carta di credito o per mezzo di vaglia postale.

6. Il beneficiario ai fini di cui al comma 2, lettera d), prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati a rendiconto;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati a rendiconto;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

8. Il servizio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indichi gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.


Art. 40.

Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'ammontare del contributo complessivamente concesso.



*Capo II*LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE
DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 41.

*Liquidazione e rideterminazione
del contributo concesso*

1. Il servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal servizio competente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 40 o alla minore spesa ammessa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 20/2006, i contributi riguardanti le iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), possono essere erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

6. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il servizio competente procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è subordinata alla dichiarazione del soggetto beneficiario di non essere destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, a eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali oppure che pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione medesima ovvero ha depositato tale importo in un conto corrente bloccato.

Art. 42.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 43.

*Annullamento e revoca
del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato:

a) a seguito di decadenza o di rinuncia del beneficiario;

b) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della medesima sia integralmente di data anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda;

c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti dagli articoli 12, 13, 17, 18, 19, 21 e 25.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato qualora:

a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'art. 38 ovvero qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il servizio competente operi ai sensi dell'art. 38, comma 5;

b) l'ammontare complessivo del contributo erogabile risulti inferiore all'importo di cui all'art. 3 pari a euro 1.000,00;

c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

d) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

f) nel caso in cui il termine previsto dall'art. 39, comma 11, assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente;

g) nell'ipotesi di cui all'art. 46, commi 8 e 9.

4. Il servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

5. Il servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 44.

Sospensione e interruzione

1. Il termine per la liquidazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione e l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Capo III

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 45.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge regionale 20/2006 e dal presente regolamento con riferimento in particolare:

a) al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2;


b) al mantenimento del vincolo di destinazione e non alienazione dei beni oggetto di contributo ai sensi dell'art. 46;

c) al mantenimento in attività della sede legale o dell'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 46;

d) a consentire ispezioni e controlli;

e) all'applicazione, con riferimento ai due anni successivi alla concessione del contributo, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa attestata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) a redigere il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20/2006.



2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la ride-terminazione dei contributi in proporzione al periodo nel quale i medesimi non sono stati rispettati, salvi i casi di decadenza.

Art. 46.

Vincolo di destinazione

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del servizio competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alla finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario il servizio competente può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione in proporzione del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni dell'art. 49, comma 2-bis, della legge regionale 7/2000.

5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, annualmente dal 1° gennaio al 28 febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'anno solare precedente.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il servizio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

7. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, il servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

9. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo erogato, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

Art. 47.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal soggetto originariamente beneficiario;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 46 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al soggetto originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dal comma 1, il soggetto subentrante presen-

ta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originale.

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi non comporta la sospensione del termine di cui all'art. 37, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

Art. 48.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il servizio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo IV

RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 49.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 50.


Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 51.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2015, n. 184/Pres. (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006).



Art. 52.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione 184/2015.

2. Per l'anno 2017 i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 33 sono individuati con decreto del direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno 15 giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.

3. Per l'anno 2017 sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 53.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 0199/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Premesso che:

la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del conto proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

con proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0213/Pres., è stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 7, della legge regionale n. 7/2004 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»», conforme a quello autorizzato alla Commissione europea, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato;

con decisione di data 11 giugno 2010, n. 8088, la Commissione europea ha prorogato, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale n. 7/2004 ed il relativo Regolamento di attuazione;

Rilevato che il competente servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha, in sede di procedura di rinotifica del regime di aiuto, avviato una interlocuzione con i competenti Uffici della Commissione europea per il tramite di Italrap;

Atteso che, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della normativa di cui trattasi ad oggi le condizioni di ammissibilità a contributo nel settore del trasporto delle merci ha subito una revisione e che il competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha ritenuto di prospettare una elevazione del massimale a contributo e l'ammissibilità a contributo delle operazioni di locazione finanziaria con diritto di riscatto per le tipologie di interventi relative all'acquisto di nuovi trattori stradali e di natanti a servizio del traffico portuale, a minore impatto ambientale;

Rilevato che, nel corso delle istruttorie di tali proposte, gli Uffici della Commissione europea hanno evidenziato la possibilità di riferire tali tipologie di investimento al Regolamento di esenzione n. 651/2014 dell'Unione europea esonerandole, pertanto, dall'obbligo di rinotifica;

Richiamata la decisione della Commissione europea di data 14 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la proroga del Regime di Aiuto al 31 dicembre 2021;

Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale n. 17/2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1445 di data 28 luglio 2017;


Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato».

Sezione I

INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 E COMMA 3, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2004

Art. 1.

Finalità

1. Le norme indicate nella sezione I del regolamento danno attuazione al disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», di seguito denominata legge, limitatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge e per le tipologie ricomprese nei commi 1, 2, e 3, lettere a) e b), dell'art. 3, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea.

Art. 2.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti vengono presentate al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, prima dell'avvio dei lavori ovvero prima dell'acquisto dei beni e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, in carta resa legale e obbligatoriamente corredate da idonea certificazione della Camera di commercio.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione indicata dall'art. 6 (relazione descrittiva dell'iniziativa) e dall'art. 8 (dichiarazione in merito al rispetto del divieto di cumulo contributivo) della legge; la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'art. 3 e dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettere a) e b), della legge

1. I beneficiari degli interventi previsti dal comma 1 all'art. 3 e dal comma 3, lettere a) e b), della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti;
- b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi;
- c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area;
- d) non essere una impresa in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge sono ammesse le iniziative comunque rientranti nelle finalità di legge e che rechino in sede di relazione allegata alla domanda:

- a) la dichiarazione della cantierabilità dell'opera ovvero un puntuale cronoprogramma;
- b) il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - 1) per le aree di sosta attrezzate, rendere maggiormente efficienti e fluidi i trasporti via strada;
 - 2) per tutte le altre tipologie di interventi, lo spostamento di crescenti quote di traffico dalla gomma a modalità alternative quali quella ferroviaria e quella marittima.

3. I beni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della legge devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità del contributo e delle finalità dell'iniziativa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene assicurato tramite esplicite dichiarazioni contenute nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificato successivamente da sopralluoghi di controllo a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

Art. 4.

Definizione delle spese ammissibili a contributo

1. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese di realizzazione di aree di sosta attrezzate e di terminal per il trasporto combinato, che saranno debitamente custoditi da personale qualificato che le renderà accessibili solo a mezzi specificatamente destinati al trasporto merci, comprendenti anche le eventuali spese di acquisizione aree e le spese tecniche e generali, nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.

2. Per quanto concerne le spese relative ai servizi accessori per la movimentazione delle merci, previste dal comma 1, lettera b) dell'art. 3 della legge, esse riguardano l'acquisto di carrelli elevatori, mezzi tecnici di sollevamento e macchine operatrici di movimentazione delle merci che rendono la struttura finanziata idonea al trasporto combinato in quanto rendono possibili il cambiamento modale delle unità di carico dalla modalità stradale a quella ferroviaria e/o marittima. Tale destinazione è attestata da idonea dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente da sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

3. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera a) dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per impiantare, potenziare ed integrare nonché rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire ed implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato. Tali spese possono riguardare:

- a) sistemi telematici per il controllo della flotta;
- b) sistemi «on board» di monitoraggio costante dello stato e della movimentazione dei mezzi;
- c) sistemi di gestione delle comunicazioni tra il sistema di controllo ed il sistema «on board».

Tali spese servono ad ottimizzare la gestione informatico - telematica del trasporto combinato delle merci.

La destinazione esclusiva dell'attrezzatura informatica a tale tipologia di trasporto sarà garantita a mezzo di apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

4. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera b) dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni strumentali nuovi dotati di dispositivi per il trasporto combinato quali: semirimorchi, casse mobili, container (fatta eccezione per i container ISO serie 1, non specificatamente deputati al trasporto combinato), macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci. La destinazione esclusiva dell'attrezzatura di cui trattasi a tale tipologia di trasporto viene garantita a mezzo di apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa. Sono altresì ammesse le acquisizioni dei mezzi di cui sopra in regime di locazione finanziaria purché il relativo contratto preveda il riscatto finale del bene da parte dell'acquirente.

5. Per tutti gli interventi previsti dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della legge è altresì necessario che, nella relazione allegata alla domanda, sia individuato un puntuale cronoprogramma della fornitura.


6. Sono altresì ammissibili le spese per attrezzature non esplicitamente indicate dal presente regolamento ma riconosciute, in sede di istruttoria, comunque rispondenti alle finalità della legge.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e determinazione delle percentuali contributive

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio svolge l'istruttoria delle domande presentate, valuta l'ammissibilità dell'iniziativa a contributo e provvede alla proposta di ripartizione delle risorse disponibili con la seguente procedura:

- a) assegnazione del contributo entro la misura massima del 30% delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 della legge per ogni tipologia di investimento;
- b) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la misura massima prevista dalla legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti, con riferimento alle domande pervenute e ritenute accoglibili, in misura comunque non inferiore al 10%.



2. Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di presentazione, a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento.

3. Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3 della legge sono concessi e possono essere erogati in via anticipata, nella misura del 20% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di pari importo, da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. All'atto della concessione contributiva, vengono fissati i termini di inizio e ultimazione degli interventi e/o delle forniture, nonché i termini di rendicontazione delle relative spese e quello per il rispetto del vincolo di destinazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

4. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 7.

Revoca e riduzione dei contributi

1. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dalla legge e dal presente Regolamento, si procede alla revoca delle relative contribuzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Qualora l'iniziativa venga rendicontata in misura ridotta, l'Amministrazione può, in accoglimento delle motivazioni presentate dal beneficiario, ridurre proporzionalmente il contributo concesso.

Sezione II

INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETTERA c), E COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2004

Art. 8.

Finalità

1. Le norme indicate nella sezione II del regolamento danno attuazione al disposto di cui all'art. 7, della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», di seguito denominata legge, limitatamente alle finalità di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1 della citata legge e per le tipologie ricomprese nei commi 3, lettera c), e 5 dell'art. 3, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, in particolare dall'art. 36.

Art. 9.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti vengono presentate al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, prima dell'acquisto dei beni e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, in carta resa legale e obbligatoriamente corredate da idonea certificazione della Camera di commercio.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione indicata dall'art. 6 (relazione descrittiva dell'iniziativa) e dall'art. 8 (dichiarazione in merito al rispetto del divieto di cumulo contributivo) della legge; la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'art. 10 e dall'art. 11 del presente regolamento. La domanda deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Art. 10.

Condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c), e 5 della legge

1. I beneficiari degli interventi previsti dai commi 3, lettera c), e 5 dell'art. 3 della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni:

- assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti;
- rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi;
- non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area;
- non essere una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 18 del regolamento 651/2014/UE;
- avere almeno una sede effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia almeno al momento dell'erogazione del finanziamento.

2. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi 3, lettera c), e 5 dell'art. 3 della legge sono ammesse le iniziative comunque rientranti nelle finalità di legge e che rechino in sede di relazione allegata alla domanda il perseguimento di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi di quelli previsti dalla normativa europea.

3. I beni di cui all'art. 3, commi 3, lettera c), e 5 della legge devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità del contributo e delle finalità dell'iniziativa di cui al comma 1 del presente articolo, viene assicurato tramite esplicite dichiarazioni contenute nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificato successivamente da sopralluoghi di controllo a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

Art. 11.


Definizione delle spese ammissibili a contributo

1. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera c) dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di nuovi mezzi nautici ovvero rimorchiatori, spintori, chiatte e pilotine ad esclusivo uso portuale e per gli interventi di cui al comma 5, dell'art. 3, della medesima legge, inerenti l'acquisto di nuovi trattori stradali, il contributo è assegnato nei termini di cui al successivo art. 13 e fino al limite massimo del 40%(1) delle maggiori spese necessarie ad acquisire mezzi, strumentazioni ed apparecchiature aventi standard di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento europeo, misura estensibile fino al 50% per le medie imprese e fino al 60% per le piccole imprese.(2)

2. In deroga al comma 1, possono essere concessi aiuti per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3, commi 3, lettera c) e 5 che rispettano le norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in

(1) Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art. 36, comma 6.

(2) Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art.36, comma 7.



vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data.

3. La dimostrazione delle maggiori spese avviene tramite idonea certificazione fornita dalla ditta venditrice del mezzo, della strumentazione e dell'apparecchiatura che dovrà corredare la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo. Nel caso di acquisto di nuovi trattori stradali, il richiedente dovrà altresì fornire un programma che preveda la dismissione di un numero di trattori equivalente a quello per cui viene presentata la richiesta dell'aiuto. Il rispetto di tale programma sarà garantito mediante acquisizione, entro un termine predefinito, di apposita autocertificazione. Sono altresì ammesse le acquisizioni dei mezzi di cui sopra in regime di locazione finanziaria purché il relativo contratto preveda il riscatto finale del bene da parte dell'acquirente.

4. Nei casi in cui sia oggettivamente non individuabile la quota di maggior costo determinata dai fattori di maggior tutela ambientale e di sicurezza, su valutazione tecnica degli uffici e caso per caso, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.(3)

5. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e/o di sicurezza.

6. Per gli interventi previsti dal presente articolo è altresì necessario che, nella relazione allegata alla domanda, sia individuato un puntuale cronoprogramma della fornitura.

Art. 12.

Istruttoria delle domande e determinazione delle percentuali contributive

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio svolge l'istruttoria delle domande presentate, valuta l'ammissibilità dell'iniziativa a contributo e provvede alla proposta di ripartizione delle risorse disponibili con la seguente procedura:

a) assegnazione del contributo entro le misure massime previste dal precedente art. 11 per ogni tipologia di investimento e categoria di beneficiari;

b) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la misura massima prevista dalla legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti, con riferimento alle domande pervenute e ritenute accoglibili, in misura comunque non inferiore al 10%.

2. Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di presentazione, a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento.

3. Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 13.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3 della legge sono concessi e possono essere erogati in via anticipata, nella misura del 20% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di pari importo, da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. All'atto della concessione contributiva, vengono fissati i termini di inizio e ultimazione degli interventi e/o delle forniture, nonché i termini di rendicontazione delle relative spese e quello per il rispetto del vincolo di destinazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della

(3) Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art. 36, comma 5 lettera b).

spesa, sulla base di quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

4. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di:

a) una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

b) per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, non hanno la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, una dichiarazione attestante l'avvenuta apertura di almeno una unità effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 14.

Revoca e riduzione dei contributi

1. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dalla legge e dal presente Regolamento, si procede alla revoca delle relative contribuzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Qualora l'iniziativa venga rendicontata in misura ridotta, l'Amministrazione può, in accoglimento delle motivazioni presentate dal beneficiario, ridurre proporzionalmente il contributo concesso.

Sezione III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norma transitoria

1. Le previsioni e le modifiche introdotte con il presente regolamento al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato») trovano attuazione, in via di prima applicazione, alle domande presentate, a valere sull'esercizio finanziario 2016, entro il 30 marzo 2016.

Art. 16.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 213/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte dalla legge, il presente regolamento viene pubblicato, nel rispetto della normativa regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, in relazione ad esplicita richiesta della Commissione europea, ne viene dato avviso su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00486



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2017, n. 20.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.).

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 18 agosto 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.R.D.S.U.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 dell'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU), allegato alla presente legge.

**TITOLO II
NORMA FINALE****Art. 3.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 agosto 2017

PITTELLA

(Omissis).

18R00011

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R, della Regione Toscana, concernente «Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015».

Si comunica che, per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R «Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 11 agosto 2017, n. 34, Parte Prima, sono da apportare le seguenti correzioni:

1. all'art. 17 «Visita locale di istruttoria. Modifiche all'art. 48 del d.p.g.r. 61/R/2016» al comma 1, dopo le parole «Il comma 1 dell'articolo» dele «19» adde «48»;



2. all'art. 21 «Diniogo della concessione. Modifiche all'art. 53 del d.p.g.r. 61/R/2016» al comma 1, dopo le parole «La lettera c) del comma 1» adde «dell'art. 53 del d.p.g.r. 61/R/2016»;

3. all'art. 40 «Licenze di attingimento. Modifiche all'art. 79 del d.p.g.r. 61/R/2016» al comma 2, dopo le parole «Al comma 6» adde «dell'art. 79 del d.p.g.r. 61/R/2016».

17R00427

Avviso di rettifica alla legge 10 agosto 2017, n. 13, della Regione Siciliana, recante «Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016».

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 34 del 18 agosto 2017, deve interdersi apportata la seguente rettifica:

all'art. 2 sostituire le parole «17 marzo 2017, n. 9» con le parole «9 maggio 2017, n. 9», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 43 del 13 ottobre 2017.

17R00513

Avviso di rettifica alla legge 11 agosto 2017, n. 16, della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I».

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 35 del 25 agosto 2017, devono interdersi apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 1, sostituire le parole «26 febbraio 2002, n. 2» con le parole «26 marzo 2002, n. 2»;

all'art. 51, sostituire le parole «22 dicembre 2005, n. 15» con le parole «29 novembre 2005, n. 15»;


all'art. 57, comma 1, sopprimere la parola «legislativo»,

pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 43 del 13 ottobre 2017.

17R00514

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 3 3 1 *

€ 3,00

